



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 aprile 2016
(OR. en)

7934/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0035 (NLE)**

**SCH-EVAL 63
FRONT 176
COMIX 288**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 220 final
----------------	---------------------

Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Valutazione del piano d'azione della Grecia per rimediare alle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 220 final.

All.: COM(2016) 220 final



Strasburgo, 12.4.2016
COM(2016) 220 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**Valutazione del piano d'azione della Grecia per rimediare alle gravi carenze individuate
nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della
gestione delle frontiere esterne**

1. Introduzione

Il 7 marzo i capi di Stato o di governo dell'Unione europea¹ hanno convenuto di portare avanti prioritariamente tutti gli elementi della tabella di marcia della Commissione "Ritorno a Schengen"² in modo da cessare i controlli temporanei alle frontiere interne e ripristinare il normale funzionamento dello spazio Schengen prima della fine dell'anno. La comunicazione della Commissione specifica una serie di misure per ripristinare il normale funzionamento dello spazio Schengen con pieno sostegno agli Stati membri sotto pressione. In particolare, indica misure per affrontare le carenze nella gestione delle frontiere esterne dell'UE. È dopo aver rettificato tali carenze che potranno essere eliminati i controlli reintrodotti a titolo eccezionale alle frontiere interne. La tabella di marcia mostra come le procedure previste dalle norme Schengen potrebbero essere usate per rimettere ordine nel funzionamento del sistema Schengen prima della fine dell'anno. Fra queste misure figura la presentazione, da parte della Grecia, di un piano d'azione per attuare le raccomandazioni formulate dal Consiglio ai fini di rimediare alle carenze individuate nella gestione delle frontiere. Questa relazione costituisce una delle fasi previste in tale processo, ossia una valutazione, da parte della Commissione, del piano d'azione presentato dalle autorità greche.

Il processo

Il regolamento (UE) n. 1053/2013 (il "regolamento") istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen³. Tale meccanismo prevede che team diretti dalla Commissione, insieme ad esperti degli Stati membri e di Frontex, effettuino periodicamente visite di ispezione – con o senza preavviso – negli Stati membri, a seguito delle quali viene stilata una relazione di valutazione Schengen. Se la relazione individua punti deboli nella gestione delle frontiere esterne il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, adotta raccomandazioni relative a provvedimenti correttivi. Se sono rilevate carenze gravi nella gestione delle frontiere esterne, la Commissione può inoltre raccomandare che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche per assicurare l'osservanza della raccomandazione del Consiglio (articolo 19 *ter* del codice frontiere Schengen⁴).

Affinché il meccanismo di valutazione sia il più efficace possibile, e conformemente all'articolo 16 del regolamento, entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione del Consiglio⁵ lo Stato membro valutato deve presentare alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione volto a correggere ogni carenza riscontrata. La Commissione è tenuta a presentare al Consiglio una valutazione dell'adeguatezza del piano d'azione presentato dalle autorità dello Stato membro entro un mese dal ricevimento del piano d'azione.

L'applicazione del processo alla Grecia

Questo processo è attualmente in corso nel caso della Grecia, a seguito di una valutazione dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne effettuata nel novembre 2015. La relazione di valutazione, basata sulle visite in loco, e che ha

¹ SN 28/16.

² COM (2016) 120 final del 4.3.2016.

³ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

⁴ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; codificazione pubblicata nella GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

⁵ Un mese, se la raccomandazione del Consiglio conclude che lo Stato membro valutato ha gravemente trascurato i suoi obblighi.

riscontrato gravi carenze nei controlli effettuati alle frontiere esterne dalla Grecia, è stata adottata dalla Commissione il 2 febbraio 2016⁶. Il Consiglio ha formulato raccomandazioni su provvedimenti correttivi il 12 febbraio 2016⁷. Dato che la relazione di valutazione ha riscontrato carenze gravi, il 24 febbraio 2016 la Commissione ha inoltre adottato una decisione di esecuzione recante raccomandazione sulle misure specifiche che la Grecia deve adottare⁸.

Con la presente comunicazione la Commissione valuta l'adeguatezza del piano d'azione presentato dalle autorità greche il 12 marzo 2016 per rimediare alle gravi carenze individuate nella relazione di valutazione. In questa valutazione la Commissione tiene conto anche della prima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione da essa formulata ai sensi dell'articolo 19 *bis* del codice frontiere Schengen, presentata dalla Grecia alla Commissione insieme al piano d'azione il 12 marzo 2016.

Poiché la situazione sul campo in Grecia è in costante evoluzione sono stati presi in considerazione anche nuovi elementi, come l'attuazione degli aspetti rilevanti del piano d'azione comune UE-Turchia e l'attuazione e il funzionamento dell'approccio basato sui punti di crisi (hotspot) in Grecia, su cui viene regolarmente riferito nelle relazioni sui progressi compiuti della Commissione. La presente relazione valuta di conseguenza l'adeguatezza del piano d'azione presentato dalle autorità greche sulla base dei fatti attualmente disponibili, e non pregiudica la valutazione della seconda relazione che le autorità greche presenteranno conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento.

La comunicazione della Commissione "Ritorno a Schengen – Tabella di marcia" spiega il processo sopra descritto e i passi compiuti finora. Essa osserva che se le pressioni migratorie e le carenze individuate nel controllo alla frontiera esterna dovessero sussistere dopo il 12 maggio, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen per raccomandare un approccio coerente a livello di Unione in materia di controlli alle frontiere interne finché le carenze strutturali nel controllo alle frontiere esterne non siano attenuate o risolte. La Commissione conferma che sarà preparata a questa possibilità ed eventualmente agirà senza indugio.

Le eventuali proposte della Commissione a norma dell'articolo 26 del codice frontiere Schengen si limiterebbero a prevedere controlli di frontiera alle sezioni di frontiera interna in cui i controlli sarebbero necessari e proporzionati, onde rispondere alla grave minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza che è stata constatata. Eventuali controlli di frontiera raccomandati sarebbero inoltre temporanei e durerebbero il minimo necessario per affrontare la minaccia in questione. Come poi spiegato nella stessa comunicazione della Commissione, se la situazione complessiva lo consente, l'obiettivo dovrebbe essere quello di eliminare tutti i controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen entro sei mesi dalla loro introduzione, ossia entro metà novembre 2016.

Alla luce di quanto sopra esposto va infine ricordato che l'applicazione dell'articolo 26 del codice frontiere Schengen è una salvaguardia per il funzionamento complessivo dello spazio Schengen; non è una sanzione contro uno Stato membro né mira a escludere uno Stato membro dallo spazio Schengen.

⁶ C(2016) 450.

⁷ Documento del Consiglio 5895/16 del 12 febbraio 2016.

⁸ C(2016) 1219.

2. Valutazione generale

Il piano d'azione presentato dalle autorità greche fa riferimento alla raccomandazione del Consiglio ma anche, se del caso, alla raccomandazione della Commissione. Esso presenta i provvedimenti correttivi già adottati e quelli previsti per attuare tali raccomandazioni.

La raccomandazione del Consiglio elenca 49 punti, riguardanti la procedura di registrazione, la sorveglianza delle frontiere, l'analisi dei rischi, la cooperazione internazionale, le risorse umane e la formazione, le procedure di verifica di frontiera, le infrastrutture e le attrezzature. Il Consiglio ha inoltre raccomandato, più in generale, che la Grecia adotti misure adeguate per garantire che presso tutte le frontiere esterne della Grecia il controllo di frontiera sia effettuato conformemente all'acquis di Schengen al fine di non pregiudicare il funzionamento dello spazio Schengen.

Il Consiglio ha indicato che l'adeguato funzionamento delle procedure di identificazione e di registrazione e adeguate condizioni di accoglienza sono indispensabili, dati i successivi movimenti secondari verso altri Stati membri, che mettono a rischio il funzionamento dell'intero spazio Schengen e che hanno spinto vari Stati membri a ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle proprie frontiere interne. Il Consiglio ha pertanto indicato che è importante correggere quanto prima ogni carenza individuata e, a tale riguardo, ha ulteriormente specificato le priorità per l'attuazione di specifiche raccomandazioni.

Per quanto riguarda l'adeguatezza del piano d'azione presentato dalle autorità greche in relazione al contenuto, al calendario e al finanziamento delle azioni proposte, la Commissione ritiene che per varie azioni siano necessari più dettagli e/o chiarimenti, al fine di valutare e controllare adeguatamente i puntuali follow-up e attuazione delle azioni proposte. Questi elementi sono inoltre necessari per informare esaurientemente il Parlamento europeo e il Consiglio come previsto all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento.

Il punto 3 della presente comunicazione indica i provvedimenti correttivi per i quali la Commissione richiede informazioni supplementari o chiarimenti sulla sostanza.

Per quanto riguarda il calendario, il finanziamento e la responsabilità dell'attuazione delle varie azioni in generale, è stata fatta la valutazione complessiva riportata qui di seguito.

Calendario

L'indicazione "in corso" per varie azioni è ritenuta insufficiente. Ai fini del controllo, occorre che vi sia un arco di tempo preciso per l'attuazione di tutte le azioni proposte, specialmente per quelle relative all'acquisto delle attrezzature (azioni 12 e 38), l'elaborazione di sistemi specifici (azioni 1-9, per quanto riguarda la predisposizione di un nuovo sistema di mappatura dei dati relativi ai migranti, 12, 15, 35 e 48), la messa in conformità delle infrastrutture con l'acquis (azione 36) e le attività di formazione previste (azioni 19, 20 e 29).

Responsabilità

Il piano d'azione presentato dalla Grecia manca di informazioni relative alle autorità responsabili dell'attuazione di certe azioni e del relativo monitoraggio. Dovrebbe essere completato dalle informazioni relative alle autorità responsabili dell'attuazione del piano, nel suo insieme e per le singole azioni, e dalle informazioni relative a eventuali meccanismi di follow-up legati all'attuazione delle azioni.

Finanziamento

Benché non contenga un piano di finanziamento chiaro e completo, il piano d'azione presentato dalle autorità greche indica che diverse azioni chiave sono attuate, o si prevede vengano attuate, con il sostegno del Fondo sicurezza interna, sia nel quadro del programma nazionale greco che dell'assistenza emergenziale. La Grecia deve intensificare gli sforzi per garantire un uso rapido, efficace e flessibile dei considerevoli aiuti ricevuti grazie agli strumenti di finanziamento dell'UE, in particolare il programma nazionale legato al Fondo sicurezza interna. Ciò richiede urgenti adattamenti del programma e del suo strumento di gestione per garantire che l'attuazione dei programmi sia pienamente in linea con le attuali necessità.

In linea con l'articolo 12 del regolamento FSI Frontiere e Visti⁹, dopo l'adozione della raccomandazione del Consiglio la Commissione è stata in contatto costante con le autorità greche per esaminare con loro le modalità più opportune per rimediare alle carenze riscontrate e per finanziare le relative azioni.

È di massima importanza che le autorità greche comincino, senza ulteriori ritardi, ad attuare pienamente il programma nazionale greco legato al Fondo sicurezza interna. Due pre-finanziamenti, per un importo totale di circa 25 milioni di euro (nel settembre 2015 e nel febbraio 2016) hanno già avuto luogo. Ciò ha un'importanza diretta per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, poiché alcune di queste azioni rispondono direttamente alle necessità individuate. Un chiaro esempio a tale riguardo è l'elaborazione di un sistema integrato di sorveglianza marittima (IMSS), indicato come una massima priorità di finanziamento per la guardia costiera ellenica (nell'ambito dell'obiettivo nazionale 1 EUROSUR). Stando alle informazioni fornite precedentemente dalla Grecia, questo progetto costerebbe circa 60 milioni di euro, il 75% dei quali sarebbe co-finanziato dal programma nazionale legato al Fondo sicurezza interna.

In tale contesto la Grecia avrebbe interesse a concentrare i suoi sforzi nella fase iniziale, in modo che nel 2016 e nel 2017 il grosso dei fondi sia attribuito specialmente agli obiettivi specifici 2 (Frontiere) e 3 (Sostegno operativo - Frontiere), in particolare anticipando i considerevoli investimenti nelle attrezzature per la sorveglianza delle frontiere marittime, inizialmente previsti per il 2018.

Dato che alcune delle misure previste nel programma nazionale sono meno urgenti, la Grecia dovrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di rivedere l'ordine di priorità di alcune azioni, anche attraverso una revisione formale del programma nazionale. Questa ridefinizione delle priorità dovrebbe cercare di rafforzare gli stanziamenti per le misure destinate a rispondere alle esigenze più urgenti, in modo da garantire che le azioni necessarie per rimediare alle carenze riscontrate siano intraprese in modo tempestivo e siano affrontate in modo efficace e adeguato.

La concentrazione degli sforzi nella fase iniziale e la ridefinizione delle priorità per quanto riguarda le risorse del programma nazionale legato al Fondo sicurezza interna permetterebbe di ridurre, se non addirittura di eliminare, la necessità per la Grecia di fare ricorso a richieste

⁹ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143) (in appresso "regolamento FSI Frontiere e Visti").

di assistenza emergenziale frequenti e "ad-hoc"¹⁰, con tutti i rischi che tale approccio comporta per l'incertezza e la mancanza di una pianificazione a lungo termine. Un tale approccio è insostenibile. Una nuova impostazione contribuirà anche a garantire la piena complementarità e coerenza delle misure finanziate e a evitare doppioni o deficit nei finanziamenti.

Il sostegno che altre parti possono fornire per aiutare la Grecia ad attuare i provvedimenti correttivi è strettamente legato al finanziamento di azioni attraverso il Fondo sicurezza interna. Riconoscendo che le difficoltà a cui fa fronte la Grecia nella protezione delle frontiere esterne hanno un impatto sull'intera Unione europea la Commissione, nella comunicazione "Ritorno a Schengen – Tabella di marcia"¹¹ fa riferimento alla necessità che altri Stati membri, le agenzie dell'UE e la Commissione stessa aiutino il paese ad attuare le raccomandazioni formulate sia da essa che dal Consiglio¹². Per questa ragione la comunicazione invita la Grecia a presentare una chiara "valutazione delle esigenze" parallelamente al suo piano d'azione, permettendo così agli altri Stati membri, alle agenzie dell'UE e alla Commissione di fornirle un sostegno tempestivo e mirato. La Grecia ha effettivamente presentato una valutazione delle esigenze in materia di rimpatrio alla luce dell'accordo UE-Turchia del 18 marzo 2016, ma la Commissione sollecita le autorità greche a completarla con una dettagliata ed esaustiva valutazione delle esigenze che copra tutti i settori menzionati nelle sue raccomandazioni e in quelle del Consiglio¹³.

3. Valutazione dettagliata

Per quanto riguarda i seguenti provvedimenti correttivi, la Commissione ritiene necessarie informazioni e/o spiegazioni supplementari per valutare l'adeguatezza del piano d'azione presentato dalle autorità greche.

3.1 Procedura di registrazione

Raccomandazioni/azioni 1 e 2 – Riguardano: l'inserimento, nel documento "sospensione dell'allontanamento", di obblighi volti ad evitare il rischio di fuga conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva rimpatri¹⁴; la qualità dei documenti di soggiorno temporaneo e i miglioramenti introdotti e ultimati dalle autorità greche.

Nel quadro della nuova procedura di riammissione accelerata introdotta a decorrere dal 20 marzo 2016 per attuare l'accordo UE-Turchia, la Grecia viene invitata ad avvalersi dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rimpatri, ossia ad applicare la procedura nazionale¹⁵. Parallelamente, i documenti di "soggiorno temporaneo"

¹⁰ Nell'ultimo anno, dall'inizio della crisi migratoria, la Commissione ha accordato circa 180 milioni di EUR in assistenza emergenziale a favore della Grecia (direttamente alle autorità greche oppure a organizzazioni internazionali/agenzie dell'UE).

¹¹ COM(2016) 120 del 4 marzo 2016.

¹² La tabella di cui all'allegato II della comunicazione della Commissione "Ritorno a Schengen" presenta una panoramica di queste raccomandazioni a cui la Commissione e le agenzie dell'UE dovrebbero contribuire onde garantirne piena e tempestiva attuazione.

¹³ Si vedano anche le osservazioni relative alle azioni 3, 12 e 50 riportate oltre.

¹⁴ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag.98).

¹⁵ Nel caso in cui la Grecia opti per il ricorso all'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il livello di protezione delle persone interessate non dovrebbe essere meno favorevole di quello garantito dagli articoli della direttiva rimpatri riguardanti l'uso di misure coercitive, il rinvio dell'allontanamento, le prestazioni sanitarie d'urgenza e le esigenze dei minori e di altri gruppi di persone vulnerabili, le condizioni di trattenimento e il

non dovrebbero essere più rilasciati, poiché in virtù dell'accordo UE-Turchia le persone che entrano in Grecia sono considerate essere oggetto di riammissione in Turchia a seguito di una valutazione caso per caso conforme al diritto dell'UE e al diritto internazionale. Di conseguenza, i provvedimenti correttivi proposti in relazione ai documenti di soggiorno temporaneo sono diventati obsoleti per le persone entrate in Grecia dopo il 20 marzo. A tale riguardo la Commissione sta chiedendo alle autorità greche di fornire regolarmente informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo UE-Turchia in relazione alla procedura di ammissione adottata per i migranti irregolari.

Raccomandazione/azione 3 – Per quanto riguarda la necessità di rafforzare l'organico della polizia ellenica adibito alla procedura di registrazione, la Commissione chiede alle autorità greche di fornire informazioni sulle azioni e sui piani più recenti, tenendo anche conto della situazione a seguito dell'accordo UE-Turchia del 18 marzo e della necessità di accelerare la procedura di registrazione in vista di un rapido ritorno in Turchia dei migranti che non chiedono la protezione internazionale.

La Grecia ha indicato che grazie al finanziamento d'emergenza del Fondo sicurezza interna è stata garantita la presenza rafforzata di 174 agenti di polizia nei punti di crisi (hotspot) delle isole Egee fino al 30 giugno 2016. Non è chiaro tuttavia come questa presenza rafforzata della polizia ellenica sarà mantenuta dopo tale data. Occorrerebbe chiarire se la Grecia preveda di mantenere tale rafforzamento dell'organico nei punti di crisi in via permanente. Tale soluzione permetterebbe di affrontare gli ostacoli giuridici che limitano il periodo di distacco a sei mesi, come indicato nel piano d'azione, e di garantire che esistano le capacità nazionali per reagire a future pressioni migratorie.

Alla luce delle recenti relazioni di Frontex sulle condizioni di lavoro a Kos, non è chiaro come la Grecia preveda di attuare la raccomandazione della Commissione relativa alla necessità di garantire adeguate condizioni di lavoro materiali al personale distaccato delle squadre europee di guardie di frontiera nei punti di crisi (raccomandazione A 1 (b)). Di conseguenza, la Commissione non ritiene che tale azione sia stata pienamente attuata.

Raccomandazione/azione 4 – Per quanto riguarda la messa a disposizione di infrastrutture d'alloggio per i migranti durante la procedura di registrazione, la Commissione chiede alle autorità greche di fornire informazioni anche sui loro piani più recenti relativi a tali infrastrutture di alloggio per i migranti che non chiedono protezione internazionale e che, in linea di principio, dovrebbero essere rinviiati in Turchia in virtù dell'accordo UE-Turchia del 18 marzo (ad es. eventuale trasformazione di strutture aperte in centri di trattenimento).

La Commissione constata dei progressi nella predisposizione dei punti di crisi grazie all'intervento dell'esercito ellenico. Il piano d'azione non fornisce tuttavia informazioni sufficienti su come saranno garantite le necessarie condizioni d'accoglienza in tali strutture. In particolare, non vi sono informazioni su come sarà garantito il finanziamento (nazionale o UE) a questo scopo.

Quanto alla presa in considerazione delle esigenze dei minori e di altri gruppi vulnerabili, la Commissione indica che il numero di posti supplementari riservati alle persone rientranti in queste categorie a Lesbo (18), Chios (25) e Kos (32) non sembra sufficiente, dato l'alto numero di persone interessate. Negli altri due punti di crisi, a Lero e Samos, non esiste e non è

rispetto del principio di non respingimento, in linea con l'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, o di quello garantito dall'acquis dell'UE in materia d'asilo, se del caso.

prevista nessuna area con la capacità di accogliere gruppi di persone vulnerabili. In tale contesto, la Commissione non ritiene che tale azione sia stata pienamente attuata.

Raccomandazione/azione 5 – Per quanto riguarda l'eventuale acquisizione di lettori a tutta pagina da usare per l'accertamento dell'autenticità dei documenti di viaggio nella procedura di registrazione, il piano d'azione non fornisce informazioni sufficienti su quando e come sarà disponibile il finanziamento per questi dispositivi. Invece di chiedere nuovi finanziamenti, la Grecia dovrebbe innanzitutto prendere in considerazione l'idea di ridefinire l'ordine delle priorità del suo programma nazionale legato al Fondo sicurezza interna. La Commissione non ritiene pertanto che tale azione sia stata pienamente attuata e sollecita la Grecia a indicare un calendario per l'attuazione di questa misura nel programma nazionale legato al Fondo sicurezza interna riprogrammato.

Raccomandazione/azione 7 – Le autorità greche indicano che la loro polizia, in cooperazione con EU-LISA, sta attualmente valutando cosa sia necessario per garantire adeguate e sufficienti capacità informatiche del sistema per la registrazione dei migranti in Eurodac. Secondo le stime, un aggiornamento del sistema informatico necessiterebbe di quattro o cinque mesi. La Commissione non ritiene di conseguenza che tale azione sia stata pienamente attuata e sollecita la Grecia a indicare un'adeguata e specifica tempistica per l'aggiornamento del sistema informatico. La Commissione chiede inoltre di disporre dell'ultimo stato della situazione per quanto riguarda la valutazione delle necessità e i piani di sviluppo dell'infrastruttura informatica per garantire l'adeguata registrazione delle impronte digitali in Eurodac, come discusso anche con i servizi competenti della Commissione e EU-LISA.

Raccomandazione/azione 40 – Poiché il piano d'azione non dà alcuna informazione sui provvedimenti correttivi presi per dotare il centro di accoglienza di Fylakio di un numero adeguato di terminali Eurodac, le autorità greche sono invitate ad aggiungere tali dati.

3.2 Rinvio

Raccomandazione/azione 10 – Per quanto riguarda l'avvio immediato delle procedure di rinvio per cui la Grecia ha previsto una più stretta cooperazione con Frontex e le autorità turche, la situazione è profondamente cambiata con la nuova procedura di riammissione accelerata e i nuovi impegni politici nel quadro dell'accordo UE-Turchia del 18 marzo 2016. A tale riguardo la Grecia dovrebbe precisare le specifiche misure giuridiche e operative prese o da prendere per facilitare il rinvio in Turchia nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale e dell'UE durante l'intero procedimento. Le autorità greche dovrebbero inoltre quantificare il personale (supplementare) mobilitato, o previsto, per organizzare le procedure di rinvio e dovrebbero specificare le misure adottate nei punti di crisi per evitare la fuga dei migranti irregolari.

3.3 Sorveglianza delle frontiere marittime

Raccomandazione/azione 12 – Se le autorità greche hanno fornito una risposta sufficientemente esplicativa in merito alle azioni volte a predisporre un sistema di sorveglianza delle coste a lungo termine completo ed efficace, esse non hanno chiarito in modo sufficiente in che modo le attività previste miglioreranno la sorveglianza delle frontiere marittime rispetto alla situazione attuale, e la complementarità fra le capacità nuove e quelle esistenti.

Per quanto riguarda le misure da finanziare nell'ambito del programma nazionale legato al Fondo sicurezza interna, la Grecia deve ancora fornire informazioni sulla data esatta in cui saranno rese disponibili le accresciute capacità di sorveglianza, e in cui comincerà la relativa procedura d'appalto. In particolare, dato il ruolo essenziale del sistema integrato di sorveglianza marittima (IMSS) per attuare le raccomandazioni, è importante chiarire le fasi preparatorie del sistema (attuazione prevista a decorrere dal 2017), e in particolare se le specifiche tecniche rilevanti sono state completate e quando la procedura d'appalto comincerà effettivamente. Data l'importanza degli elementi offshore complementari all'IMSS, la Grecia deve ancora indicare quante motovedette sono previste nell'ambito del programma nazionale legato al Fondo sicurezza interna e se il numero pianificato di unità navali garantisce sufficienti capacità di reazione per tutte le isole. Per quanto riguarda le attrezzature il cui finanziamento è previsto nell'ambito delle azioni specifiche del programma nazionale legato al Fondo sicurezza interna (due navi da pattuglia costiere e un veicolo dotato di visione termica), la Grecia dovrebbe specificare nei rispettivi calendari indicativi quando si procurerà tali attrezzature e quando queste saranno pienamente operative.

3.4 Analisi dei rischi

Raccomandazioni 15 e 16 – Quanto ai provvedimenti correttivi proposti riguardanti l'elaborazione di un sistema di analisi dei rischi a livello locale e lo svolgimento di tali analisi, la Commissione sottolinea che tali misure andrebbero preferibilmente adottate in linea con il modello di analisi comune e integrata dei rischi.

3.5 Risorse umane e formazione

Per i provvedimenti correttivi in materia di formazione, le autorità greche dovrebbero fornire informazioni sul numero di guardie di frontiera formate dopo la visita di valutazione del novembre 2015 e sul numero di guardie di frontiera che saranno formate per ogni programma di formazione previsto, così come un'indicazione temporale per le attività di formazione programmate (**raccomandazioni/azioni 16, 17, 19, 20, 21, 29 e 49**).

3.6 Procedure di verifica di frontiera

Per quanto attiene ai provvedimenti correttivi riguardanti la messa in conformità delle procedure di verifica di frontiera con l'acquis – per cui la polizia ellenica ha inviato istruzioni ai valichi di frontiera – la Grecia dovrebbe fornire informazioni sul tipo di meccanismi di controllo/follow-up usati per verificare che tali istruzioni siano effettivamente seguite (**raccomandazioni/azioni 16, 17, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 33 e 49**).

Raccomandazione/azione 27 – Era stato previsto di inviare una circolare in marzo per sospendere l'"approccio eccezionale verso le imbarcazioni da diporto provenienti da paesi terzi", al fine di conformare il controllo delle imbarcazioni da diporto al codice frontiere Schengen. La Commissione ritiene che il provvedimento correttivo proposto per sospendere un approccio eccezionale – non conforme al codice frontiere Schengen – non sia sufficiente per rimediare alle carenze sul lungo periodo. L'approccio eccezionale dovrebbe essere soppresso e il controllo delle navi da diporto dovrebbe essere reso conforme al codice frontiere Schengen.

Raccomandazione/azione 37 – La Grecia ha segnalato l'esistenza di vincoli amministrativi della polizia ellenica e di obblighi giuridicamente vincolanti che impediscono il raccomandato trasferimento del centro di sorveglianza da Nea Vyssa al centro regionale di gestione integrata delle frontiere e monitoraggio presso la direzione di polizia di Orestiada, anche se ciò

contribuirebbe ad assicurare una visione più completa della situazione e permetterebbe alla direzione di polizia di monitorare e operare più efficacemente (consentendo inoltre risparmi in termini di risorse umane grazie alla fusione dei due centri). La Commissione chiede alla Grecia di fornire dettagli su questi vincoli amministrativi e obblighi giuridicamente vincolanti.

Raccomandazione/azione 38 – Per quanto riguarda il completamento dell'installazione di trasmettitori GPS sui veicoli o unità di pattugliamento per consentire al centro di sorveglianza di monitorarne la localizzazione, la Grecia ha affermato che il progetto è stato bloccato nella fase iniziale a causa di limitazioni finanziarie e di altro tipo, e che quindi sarà avviato un nuovo studio per una soluzione migliore dal punto di vista tecnico ed economicamente più conveniente.

La Commissione chiede maggiori dettagli sulle precise limitazioni, sul perché sia necessario un nuovo studio, e sul periodo di tempo previsto per l'avvio e la realizzazione di tale studio. La Commissione ritiene che lo scambio di migliori pratiche con altri Stati membri potrebbe essere una soluzione più efficace.

3.7 Infrastrutture e attrezzature

Raccomandazione/azione 44 – Il piano d'azione presentato dalle autorità greche indica che saranno adottate "misure adeguate" per estendere l'applicazione di verifica del sistema di informazione visti, allo scopo di dotare la prima linea di tutte le informazioni conservate nel VIS al fine di facilitare la verifica delle condizioni d'ingresso. Occorre indicare quali misure saranno adottate e la relativa tempistica.

3.8 Raccomandazione generale

Raccomandazione/azione 50 – Per quanto riguarda le misure adeguate che la Grecia deve prendere per garantire che a tutte le sue frontiere esterne il controllo di frontiera sia effettuato conformemente all'acquis di Schengen, il paese ha indicato che coopererà strettamente con Frontex per assicurare che i cittadini di paesi terzi che si trovano alla frontiera con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia possano lasciare il territorio della Grecia solo ai valichi designati. La Grecia sta anche completando una valutazione delle necessità per il personale supplementare necessario nelle vicinanze dei valichi di frontiera.

Tenuto conto degli ultimi sviluppi nei Balcani occidentali, in particolare del fatto che i paesi lungo la rotta dei Balcani occidentali hanno posto fine all'atteggiamento permissivo per il passaggio della frontiera, Frontex ha proposto di adattare il suo sostegno operativo alle frontiere greche con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (e con l'Albania) nel quadro di una vera e propria operazione congiunta¹⁶. Data la situazione critica e il bisogno espresso dalla Grecia di personale supplementare nelle vicinanze dei valichi di frontiera, la Commissione chiede urgentemente alla Grecia di portare a termine la valutazione delle esigenze e di rispondere positivamente alla proposta di Frontex.

Per quanto riguarda i provvedimenti correttivi riguardanti lo svolgimento di verifiche più sistematiche sui migranti sul continente e vicino alle frontiere settentrionali per garantirne la registrazione e l'accertamento dell'identità, per cui la polizia ellenica ha inviato istruzioni, occorre che la Grecia fornisca informazioni sul meccanismo di controllo/follow-up necessario per verificare che tali istruzioni siano pienamente attuate.

¹⁶ Lettera del 15 marzo 2016 di Fabrice Leggeri, Direttore esecutivo di Frontex, al Segretario generale Tzanetos Fillippakos.

La Grecia è inoltre invitata ad attuare senza indugio le misure riguardanti la comunicazione di informazioni sulle possibilità d'alloggio da parte della polizia ellenica ai migranti che non si trovano in un centro di accoglienza/registrazione o in un centro di trattenimento.

Occorre infine che la Grecia controlli da vicino la situazione, compresi eventuali cambiamenti nelle rotte migratorie, e che, se necessario, si adegui a prendere tutte le misure del caso, comprese quelle definite nella raccomandazione della Commissione.

4. Conclusione

Alla luce della valutazione sopra esposta, la Commissione conclude che la Grecia ha compiuto progressi significativi. Per affrontare esaurientemente le carenze individuate nella valutazione del novembre 2015 il piano d'azione presentato dalle autorità greche va tuttavia ulteriormente migliorato. In particolare, per molte azioni è necessaria una maggiore chiarezza in termini di tempistica, responsabilità e pianificazione finanziaria. Inoltre, alcune azioni non possono ancora essere considerate come adeguatamente affrontate o portate a termine. Per altre azioni sono infine necessarie informazioni sostanziali supplementari o delucidazioni. La Commissione invita la Grecia a fornire tali elementi e chiarimenti supplementari entro il 26 aprile 2016 e offre continua assistenza conformemente allo spirito della comunicazione "Ritorno a Schengen - Tabella di marcia".